

INDICE

SCHEMA DI CONTRATTO	3
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI.....	3
ARTICOLO 2 - OGGETTO.....	4
ARTICOLO 3 – CONSEGNA DEI LAVORI	4
ARTICOLO 4 – TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	4
ARTICOLO 5 - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	4
ARTICOLO 6 – DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI - DIRETTORE DI CANTIERE 5	
ARTICOLO 7 – IMPORTO CONTRATTUALE.....	5
ARTICOLO 8 – EMISSIONE SAL.....	6
ARTICOLO 9 –PAGAMENTI IN ACCONTO	6
ARTICOLO 10 - CONTO FINALE E PAGAMENTO RATA DI SALDO.....	7
ARTICOLO 11 - OBBLIGHI A CARICO APPALTATORE	7
ARTICOLO 12 - PENALI.....	9
ARTICOLO 13- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	10
ARTICOLO 14 - RECESSO.....	12
ARTICOLO 15 – MODIFICHE E VARIANTI	12
ARTICOLO 16 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	12
ARTICOLO 17 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE	13
ARTICOLO 18 - ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI.....	13
ARTICOLO 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO	13
ARTICOLO 20 - SUBAPPALTO.....	14
ARTICOLO 21 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	16
ARTICOLO 22– ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E OBBLIGO DI POS	16
ARTICOLO 23 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ –CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO 17	
ARTICOLO 25 - ELEZIONE DI DOMICILIO	20

ARTICOLO 26 - SPESE CONTRATTUALI	20
ARTICOLO 27 - FORO COMPETENTE	20
ARTICOLO 29 - DISPOSIZIONI FINALI	20



SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

ASIA Napoli S.p.A. (Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637) con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona del Direttore Generale ing. Francesco Mascolo - (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante")

E

OPUS Costruzioni S.p.A. (P. IVA 07201350639) con sede legale in Napoli Via Campana n. 231 in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore signor Umberto De Vivo (di seguito denominato "Appaltatore")
Congiuntamente definite "Parti".

PREMESSO


- 1) che ASIA Napoli S.p.A., con Determina a contrarre del Direttore Generale n. 53 del 24 febbraio 2020, ha indetto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b), del D. Lgs n. 50, la procedura per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un'area coperta da tettoia destinata a svolgere la funzione di sito di arrivo di mezzi per la raccolta differenziata di medie piccole dimensioni e di travaso dei rifiuti differenziati a mezzi di maggiori dimensioni da avviare al sito di conferimento finale;
- 2) che all'esito delle operazioni di gara, dopo aver completato con esito positivo le verifiche di legge, con determina del Direttore Generale n. 128 del 29 aprile 2020, è stato disposto l'affidamento in favore della società OPUS Costruzioni S.r.l. che ha offerto il maggior ribasso percentuale pari al 42,98%;
- 3) che in funzione della sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore ha presentato ai fini della sottoscrizione del contratto i seguenti documenti:
 - la cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni dedotte in contratto;
 - la polizza CAR/responsabilità civile verso terzi per danni nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- 4) che ASIA Napoli ha inoltrato, sulla Banca Dati Nazionale Antimafia, la richiesta di informativa antimafia per la società OPUS Costruzioni S.p.A. come da protocollo del 16 aprile 2020 PR_NAUTG_Ingresso_0110894_20200416;
- 5) che a tutt'oggi la Banca Dati Nazionale Antimafia non ha fornito alcun riscontro, per cui essendo trascorsi 30 giorni dalla richiesta si può procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva come previsto dall'art. 92, comma 3, del D. Lgs n. 159/2011.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

I termini riportati nel Contratto con la lettera maiuscola avranno il significato di seguito indicato:

- per **Appaltatore** si intende OPUS Costruzioni S.r.l.

 3

- per **Stazione Appaltante** si intende ASIA Napoli S.p.A. come in epigrafe identificata;
- per **Capitolato** si intende il capitolato speciale d'appalto consegnato in sede di gara;
- per **Responsabile del Procedimento** si intende l'ing. Massimo Pollice;
- per **Direttore dei Lavori** si intende il geom. Dario Polverino;
- per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

ARTICOLO 2 - OGGETTO

2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di un'area coperta da tettoia, destinata a svolgere la funzione di sito di arrivo di mezzi per la raccolta differenziata di medie piccole dimensioni e di travaso dei rifiuti differenziati a mezzi di maggiori dimensioni, di cui al progetto esecutivo messo in gara redatto da Teknion S.r.l.. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori in conformità al predetto progetto esecutivo, a quanto previsto nel capitolato speciale di appalto, nonché a quant'altro previsto nella documentazione di gara.

2.2 L'Appaltatore si obbliga a presentare le dovute richieste di autorizzazioni presso gli Uffici territoriali competenti del Genio Civile, a predisporre e a presentare la pratica SCIA o eventuale altro titolo abilitativo equivalente propedeutico alla realizzazione dell'intervento presso gli uffici comunali. L'Appaltatore si obbliga pertanto a completare, a propria cura e spese, tutto l'iter amministrativo finalizzato a tale adempimento, informando il Responsabile del Procedimento dell'attività svolta. Qualora l'iter amministrativo per la SCIA o per eventuale altro titolo abilitativo equivalente non dovesse andare a buon fine, la Stazione Appaltante si riserva di recedere dal presente contratto e, in tal caso, all'Appaltatore nulla sarà dovuto da parte della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 3 – CONSEGNA DEI LAVORI

3.1 La Stazione Appaltante esegue la consegna dei lavori solo in seguito al perfezionamento dell'iter di acquisizione/rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione dell'intervento, previa convocazione dell'Appaltatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del D.M. n. 49/2018.


3.2 L'Appaltatore dichiara di essere edotto del fatto che i lavori si eseguono all'interno di un'area attualmente in uso alla Stazione Appaltante e, pertanto, si impegna a programmare i lavori in funzione di tale circostanza, senza poter reclamare maggiori compensi e/o ristori.

ARTICOLO 4 – TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

4.1 Il termine utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 110 (CENTODIECI) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel calcolo del tempo si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

4.2. L'Appaltatore si obbliga all'osservanza dei tempi contrattuali di ultimazione dei lavori

ARTICOLO 5 - DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE



5.1 La Stazione Appaltante ha affidato al geom. Dario Polverino l'incarico di Direttore dei Lavori, con il compito di verificare che i lavori di realizzazione della tettoia siano eseguiti a regola d'arte e in conformità a quanto previsto nel presente contratto, dal progetto esecutivo, dal capitolato speciale d'appalto ed ogni altro eventuale elaborato progettuale fornito all'Appaltatore. Il Direttore dei Lavori può emettere ordini di servizio ai quali l'Appaltatore si deve attenere.

5.2 Al Direttore dei Lavori è demandato il compito di tenere la contabilità in conformità a quanto previsto dal DM n. 49/2018 nonché di attenersi ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento vigente in materia.

5.3 Il Direttore dei Lavori ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione del personale dell'Appaltatore a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

ARTICOLO 6 – DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI - DIRETTORE DI CANTIERE

6.1 L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma di contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.


6.2 L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

6.3 L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi del precedente punto 6.1.

6.4 Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

6.5 L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

ARTICOLO 7 – IMPORTO CONTRATTUALE



7.1 La Stazione Appaltante corrisponde all'Appaltatore l'importo onnicomprensivo, al netto del ribasso offerto in gara (42,98%) di Euro 90.962,39 oltre Iva come per legge di cui:

- a) Euro 78.195,29 oltre IVA per lavori;
- b) Euro 12.767,10 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

7.2 L'appalto viene stipulato a corpo nel senso che il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.

ARTICOLO 8 – EMISSIONE SAL

8.1 Gli stati di avanzamento dei lavori saranno emessi con le seguenti modalità:

- a) I SAL al raggiungimento del 30% dei lavori;
- b) II SAL al raggiungimento del 60% dei lavori;
- c) Rata di saldo all'ultimazione dei lavori.

Al raggiungimento delle predette soglie, il Direttore dei Lavori emetterà un apposito SAL con la dicitura "lavori a tutto il _____" con l'indicazione della data di chiusura.

8.2 Il Direttore dei Lavori predispone il conto finale dei lavori entro 60 giorni dalla data di ultimazione degli stessi. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di 30 (TRENTA) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.

ARTICOLO 9 – PAGAMENTI IN ACCONTO

9.1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati, ai sensi dell'art. 113 bis del D. Lgs n. 50/2016, nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi, dal RUP, contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

9.2 La fattura deve riportare il CIG 8195025C8E obbligatorio ai fini del pagamento e deve essere corredata dal certificato di pagamento. L'importo fatturato deve corrispondere a quello riportato nel certificato di pagamento oltre IVA. La fattura dovrà essere intestata ad A.S.I.A. Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi n. 37/D, 80146 Napoli, ed inviata alla PEC asianapoli.afc@pec.it oppure all'e-mail fatture@asianapoli.it.

Le fatture devono riportare obbligatoriamente, negli appositi campi previsti nel tracciato ministeriale del file XML, per l'emissione della fattura elettronica, il numero di CIG ed ordine, il codice univoco dell'Asia Napoli per l'emissione della fattura elettronica è M5UXCR1. La fattura intestata ad A.S.I.A. Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi 37/D - 80146 Napoli deve essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo asianapoli.afc@pec.it. Le fatture emesse dall'Appaltatore soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter



del D.P.R. n. 633/1972 così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017).

9.3 Il pagamento è inoltre subordinato all'acquisizione da parte della Stazione Appaltante del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le fatture emesse dall'Appaltatore soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come emendato dall'art. 1 del Decreto Legge n. 50/2017 (convertito nella Legge n. 96/2017).

9.4 Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tali ritenute potranno essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione/collaudo, previa acquisizione e verifica del DURC.


ARTICOLO 10 - CONTO FINALE E PAGAMENTO RATA DI SALDO

10.1 Il Direttore dei Lavori predispone il conto finale entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori e provvede a trasmetterlo al Responsabile del Procedimento, unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la documentazione di cui all'art. 14, comma 5, del DM n. 49/2018. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del Procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni. All'atto della firma, l'Appaltatore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del Codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine assegnato di 30 giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'Appaltatore il conto finale, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.


10.2 Il pagamento della rata di saldo sul conto finale sarà effettuato non oltre 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori. Il pagamento della rata di saldo è subordinato, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D. Lgs n. 50/2016 alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. Il pagamento della rata di saldo non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666 comma 2 del C.C..

ARTICOLO 11 - OBBLIGHI A CARICO APPALTATORE

11.1 L'Appaltatore si obbliga:



- a) ad eseguire i lavori oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte nel rispetto del progetto esecutivo, delle specifiche indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori anche mediante l'emissione di appositi ordini di servizio;
- b) ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva da formulare;
- c) a fornire ai subappaltatori tutte le copie progettuali e di ogni altro documento necessario per l'esecuzione delle opere o per il coordinamento della sicurezza;
- d) ad allestire un cantiere attrezzato in funzione dell'intervento da realizzare, munito di tutti gli impianti e dei cartelli di cantiere con tutte le informazioni previste dalla vigente normativa;
- e) a provvedere all'esecuzione degli apprestamenti di cantiere ai sensi del D. Lgs n. 81/2008;
- f) a provvedere, a propria cura e spese, al trasporto e allo smaltimento in discarica dei materiali di risulta di cantiere, con conseguente trasmissione al Direttore dei Lavori della relativa documentazione contabile e di trasporto (es. bolle trasporto, analisi, FIR ecc) così previsto dal D. Lgs n. 152/2006 e smi. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti;
- g) a redigere ove necessari gli esecutivi di cantiere, schemi di montaggio e minute di officina. Tali elaborati devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione del Direttore di Lavori;
- h) a predisporre tutta la documentazione per gli eventuali permessi comunali per l'occupazione temporanea di suolo pubblico/ passi carrai ecc. Tale documentazione predisposta dall'Appaltatore sarà sottoscritta per competenza dalla Stazione Appaltante che provvederà a rimborsare all'Appaltatore i costi vivi derivanti dal pagamento di oneri di legge da quest'ultimo anticipati dietro presentazione di ricevuta o atto equipollente;
- i) a provvedere alla fornitura in opera, con la relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per segnali notturni e quant'altro necessario per garantire ogni forma di sicurezza sul cantiere;
- l) a rilasciare, se necessario in base alla natura dei lavori, tutte le certificazioni previste dal D.M. 37/2008 e smi da parte di personale abilitato;
- m) a provvedere alla rimozione delle strutture provvisorie e alla pulizia finale dell'area di cantiere entro 10 giorni dalla data di ultimazione dei lavori nel cantiere;
- n) a provvedere alla custodia e alla guardiania del cantiere;
- o) a comunicare al Direttore dei Lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (ove nominato) i nominativi del personale autorizzato all'accesso in cantiere. La presenza in cantiere di personale non autorizzato sarà considerato grave inadempimento contrattuale. L'accesso in cantiere di visitatori o di personale non autorizzato è subordinato alla presenza del direttore di cantiere e deve essere sempre limitato e circoscritto alle aree in cui non sono in corso lavorazioni pericolose;



- p) a produrre prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici inclusa la cassa edile;
- q) a provvedere, ove necessario, al deposito previa supervisione del Direttore dei Lavori dei calcoli e degli accertamenti di laboratorio e della documentazione di collaudo delle strutture di cemento armato secondo quanto previsto dalla Legge n. 1086/1970 e dalle ulteriori disposizioni vigenti;
- r) ad osservare le norme derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi all'assicurazione degli operai e tutte le altre disposizioni in vigore o che venissero eventualmente emanate anche durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assistenti e assicurazione sociale.

Sono compresi nell'importo contrattuale a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi dell'elenco esemplificativo ma non esaustivo di seguito riportato e cioè:

- a) per i materiali, ogni spesa per la fornitura, trasporti, dazi, cali, perdite, sprechi, nessuna esclusa ecc. per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto di lavoro;
- b) per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi da mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessori di ogni specie e beneficio, ecc., nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;
- c) per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori, ecc., tutto come sopra.

11.3 La sorveglianza esercitata dalla Stazione Appaltante, dai suoi rappresentanti e dal Direttore dei Lavori, non solleva in alcun caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile in ordine alle opere eseguite.

11.4 È, inoltre, a carico dell'Appaltatore la più ampia ed esclusiva responsabilità - con totale esonero della Stazione Appaltante del personale preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori da ogni e qualsiasi azione - per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori affidati con i singoli moduli d'ordine ovvero contratti applicativi



ARTICOLO 12 - PENALI

12.1 La Stazione Appaltante, fermo restando il risarcimento del maggior danno subito, si riserva il diritto di applicare una penale pari allo zero per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori.

12.2 La Stazione Appaltante, fermo restando il risarcimento del maggior danno subito, si riserva il diritto di applicare una penale di Euro 500,00:

- a) per la violazione degli obblighi concernenti la pulizia nel cantiere;
- b) per la violazione degli ordini di servizio emessi dal Direttore dei Lavori;
- c) per l'eventuale intralcio alle attività di pubblico servizio svolte dalla Stazione Appaltante.

12.3 Modalità di applicazione delle penali



9

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui alle precedenti lettere, verranno contestate per iscritto dalla Stazione Appaltante entro il termine di 5 giorni da quando si è verificato l'inadempimento. L'Appaltatore deve comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

12.4 Resta inteso che eventuali violazioni delle obbligazioni derivanti dal Contratto, non ricadenti nelle ipotesi contemplate nei punti precedenti, sono contestate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto mediante appositi ordini di servizio emessi nei 5 giorni successivi alla riscontrata violazione. L'Appaltatore è tenuto a fornire spiegazioni motivate al fine di giustificare la violazione contestata, entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla contestazione formulate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Il DEC, nel caso in cui non accolga le giustificazioni addotte, dispone l'applicazione della penale. In tali circostanze si applicherà una penale di euro 100,00 per inadempienze agli obblighi contrattuali oggetto di contestazioni da parte del RUP/Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

La Stazione Appaltante si riserva di dedurre l'importo delle penali dalle fatture ammesse a pagamento, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.


ARTICOLO 13- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

13.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall'art. 108 del Codice, la Stazione Appaltante risolve il contratto, qualunque sia il suo stato di esecuzione, nei seguenti casi:

- a. qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice;
- b. nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- c. qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;
- d. nel caso di nel caso di subappalto abusivo e/o non autorizzato o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto.

13.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- e. nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la



sicurezza e la salute dei lavoratori;

- f. nel caso di sospensione dei lavori senza giustificato motivo e comunque non disposta dal Direttore dei Lavori o dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 107 del Codice;
- g. in caso di violazione di quanto disposto dal presente contratto in materia di cessione del credito e del contratto;
- h. nel caso di reiterate inadempienze agli ordini di servizio del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento;
- i. qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del contratto.

Nei casi contemplati dalle precedenti lettere f), g) h), i) la Stazione Appaltante contesta, per iscritto, l'addebito all'Appaltatore dandogli un termine non inferiore a 5 giorni per controdedurre. Qualora le deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Responsabile del Procedimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Stazione Appaltante dispone la risoluzione del contratto.

*** **


Gravi inadempienze (art. 108, comma 3 del D. Lgs n. 50/2016)

Al di fuori delle ipotesi innanzi contemplate, qualora il Direttore dell'Esecuzione del Contratto accerti comportamenti dell'Appaltatore costituenti grave inadempimento alle obbligazioni oggetto del Contratto tale da comprometterne la corretta esecuzione, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore.

Su indicazione del Responsabile del procedimento il Direttore dell'Esecuzione del Contratto formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del Contratto.

Ritardo nell'esecuzione del Contratto (art. 108, comma 4 del D. Lgs n. 50/2016)

Qualora, al di fuori dei precedenti casi per negligenza dell'Appaltatore, si sia verificato un ritardo nell'esecuzione del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto assegna all'Appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni per le quali si è registrato il ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento. Sulla base del processo verbale,



11

qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del Contratto.

Diffida ad adempiere ex art. 1454 Cod. Civ.

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere il Contratto in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dell'appalto. In tale caso, la Stazione Appaltante provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando l'Appaltatore a porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l'espresso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato il Contratto si intende risolto di diritto.

Effetti della risoluzione

In caso di risoluzione del contratto per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. La risoluzione del Contratto comporta l'immediata escussione della cauzione definitiva da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 14 - RECESSO

14.1 La Stazione appaltante può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

14.2 La Stazione Appaltante recede dal contratto nel caso di informazione antimafia ostativa come previsto dall'art. 92, comma 3, del D. Lgs n. 159/2011.

ARTICOLO 15 – MODIFICHE E VARIANTI


15.1 Sono ammesse eventuali modifiche e variazioni al presente contratto nei casi previsti all'art. 106 del D.lgs n. 50/2016.

ARTICOLO 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

16.1 L'Appaltatore ha prodotto la garanzia definitiva, mediante polizza fideiussoria n. 400267634, per un importo di Euro 24.000,00 rilasciata da Generali Assicurazioni S.p.A..

16.2 La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

16.3 La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'Appaltatore



12

dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere.

16.4 Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016, la Stazione appaltante può richiedere all'Appaltatore l'integrazione della cauzione ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

16.5 La garanzia cessa di aver effetto alla data di emissione del certificato di re collaudo provvisorio. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante nonché deve altresì prevedere la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al 2° comma dell'art. 1957 c.c. Le franchigie e gli scoperti saranno a carico dell'Appaltatore.

ARTICOLO 17 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

17.1 L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. lgs n. 50/2016 ha consegnato la polizza n. 400267636 rilasciata da Generali Assicurazioni per la copertura assicurativa per danni di esecuzione per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione. L'importo assicurato è di Euro 90.262,38 pari a quello del contratto. La polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari ad Euro 500.000,00.

ARTICOLO 18 - ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI

18.1 L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

18.2 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice.

ARTICOLO 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

19.1 È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 comma 13 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che:

- a) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti di impresa;
- b) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o copia autenticata, venga notificato alla Stazione Appaltante;
- c) nell'atto di cessione venga riportato il CIG della gara e a condizione che, con la sottoscrizione del medesimo atto, il cessionario si sia impegnato a utilizzare un conto corrente dedicato e ad anticipare i



13

pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto dedicato all'Appaltatore riportando il CIG di gara, obbligatorio ai fini del pagamento;

d) la Stazione Appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa.

19.2 La Stazione Appaltante, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto, ivi comprese quelle derivanti da una non corretta e regolare esecuzione dell'intervento appaltata ovvero quelle derivanti dalle inadempienze agli obblighi contrattualmente assunti da parte dell'Appaltatore. E' vietata qualsiasi forma di procura all'incasso.

19.3 È fatto divieto di cedere il Contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.


ARTICOLO 20 - SUBAPPALTO

20.1 Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare il 40% delle lavorazioni.

20.2 Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. A tal fine, l'Appaltatore è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione di seguito elencata, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve trasmettere:

- a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti per l'espletamento delle prestazioni oggetto di subappalto;
- b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

20.3 La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si



intende concessa.

20.4 L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da parte della Stazione Appaltante inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

10.5 [PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE]

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore (qualora sia una microimpresa o piccola impresa) l'importo dovuto per le prestazioni da quest'ultimo eseguite.

A tal proposito si specifica che le prestazioni subappaltate saranno fatturate dal Subappaltatore all'Appaltatore, che, a sua volta, deve fatturare alla Stazione Appaltante l'intero importo maturato in ragione dello stato di avanzamento del contratto. L'Appaltatore comunica al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto la parte delle prestazioni, eseguite dal Subappaltatore in funzione dello stato di avanzamento del contratto di appalto, specificando il relativo importo e formulando la proposta motivata di pagamento diretto nei confronti del Subappaltatore. Tale comunicazione sarà corredata dalla fattura che il Subappaltatore ha emesso nei confronti dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvederà, ai sensi dell'art. 105, comma 13 lett. a), del D. Lgs n. 50/2016, al pagamento dell'Appaltatore al netto dell'importo della fattura emessa dal Subappaltatore per le prestazioni subappaltate. L'Appaltatore autorizza Stazione Appaltante a versare a suo nome e per suo conto al Subappaltatore quanto da quest'ultimo fatturato per le prestazioni subappaltate in esecuzione del presente contratto.

Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge n. 136/2010.

10.6 [NEL CASO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE]

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito

nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. Il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presente clausola costituisce inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto.

10.6 L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate.

ARTICOLO 21 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

21.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore dichiara che il conto corrente dedicato alla presente commessa è quello acceso presso la Banca INTESA San Paolo SPA IBAN: IT62T0306940103100000000292; intestato a Opus Costruzioni s.p.a. e che la persona fisica delegata ad operare sul medesimo conto è De Vivo Umberto nato a Pozzuoli il 04/06/1963 c.f. DVVMRT663H04H114I.

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del predetto IBAN, nonché del CIG 8195025C8E.


21.2 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

21.3 Il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo Contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

ARTICOLO 22- ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E OBBLIGO DI POS

22.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

22.2 L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza previste nel capitolato speciale d'appalto e, in particolare, prima della consegna dei lavori, dovrà presentare al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi dell'art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto. L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.



ARTICOLO 23 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ –CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

23.1 L'Appaltatore e si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" sottoscritto il 1 agosto 2007 - tra la Prefettura di Napoli e le stazioni appaltanti della Provincia di Napoli - con particolare riguardo alle clausole di cui all'art. 8 dalla n. 1 alla n. 8 che di seguito si riportano:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 94 del D. Lgs n. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al sub-appalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento,

igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni — salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti di importo superiore ai 3.000,00 Euro relativi ai contratti di cui al presente Protocollo attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario, in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

21.2 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito www.asianapoli.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. L'Appaltatore si impegna ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet www.asianapoli.it.

ARTICOLO 25 - GESTIONE DELLE RISERVE

Eccezioni e riserve dell'Appaltatore sul registro di contabilità

Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'Appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici



giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'Appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al secondo capoverso, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Forma e contenuto delle riserve

L'Appaltatore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle (tali sono il verbale di consegna dei lavori, i verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, i libretti delle misure, gli ordini di servizio del Direttore dei lavori, il certificato di collaudo) successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.



ARTICOLO 25 - ELEZIONE DI DOMICILIO

25.1 L'Appaltatore elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata, fermo restando che le comunicazioni relative al presente contratto vengono fatte alla pec opuscostruzioni@pec.it. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante entro tre giorni dall'avvenuta modifica.

25.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

ARTICOLO 26 - SPESE CONTRATTUALI

26.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del Contratto sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla registrazione del Contratto e a far recapitare copia registrata dello stesso alla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 27 - FORO COMPETENTE

27.1 Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ARTICOLO 28 - DOCUMENTI CONTRATTO DI APPALTO

28.1 Costituisce parte integrante del presente contratto il progetto esecutivo redatto dalla società Teknion S.r.l. validato dal Responsabile del Procedimento in data 24 gennaio 2020.

ARTICOLO 29 - DISPOSIZIONI FINALI

29.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del contratto nel suo complesso.

29.2 Eventuali modifiche al Contratto saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

29.3 Nel caso di discordanza tra quanto previsto nel presente contratto e quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto prevale quanto disposto nel presente contratto.

29.4 Per quanto non previsto dal contratto si rinvia alle seguenti disposizioni normative:

D. Lgs. n. 50/2016 e smi; Codice Civile, D. Lgs. n. 81/2008 e smi, Legge n. 136/2010 e s.m.i. e D.M. 49/2018.

29.5 Il presente Contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritta in forma digitale.

NAPOLI LI, 27/05/2020

Per ASIA Napoli S.p.A.

Ing. Francesco Mascolo

Per Opus Costruzioni S.p.A.

Umberto De Vivo

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare specificatamente l'articolo 27 (Foro competente) del Contratto.

Napoli,

Per ASIA Napoli S.p.A.

Ing. Francesco Mascolo

Per Opus Costruzioni S.p.A.

Umberto De Vivo